



CARDUCCI

Scuola secondaria di primo grado Giosuè Carducci
Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI ALUNNI STRANIERI A.S. 2022-23



PREMESSA

La presenza di un sempre più rilevante numero di alunni stranieri in Italia, negli ultimi anni, ha fatto nascere l'esigenza, da parte della scuola, di un'attenta considerazione delle tematiche inerenti all'educazione interculturale e degli interventi atti a garantire il diritto-dovere all'istruzione e a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse.

La stessa Costituzione Italiana stabilisce pari opportunità per il diritto allo studio e il rispetto delle specificità culturali, linguistiche e religiose di ogni bambino e ragazzo, di qualunque paese sia originario; , in particolare, l'art. 3, stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Ulteriori garanzie per le pari opportunità tra bambini e ragazzi vengono dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, oltre che dalla legislazione nazionale vigente.

Partendo da queste considerazioni e dalla convinzione che "La scuola deve operare perché l'alunno abbia consapevolezza delle varie forme di diversità allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture", la scuola Carducci pone tra i suoi obiettivi principali anche l'educazione interculturale, vista come opportunità per sviluppare negli alunni un atteggiamento aperto e disponibile all'incontro con l'altro e per creare le basi di una società realmente interculturale.

Come sancisce la normativa, minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Il Regolamento per l'accoglienza degli alunni stranieri contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri e definisce i compiti dei diversi operatori scolastici.

Tale documento, alla luce della normativa vigente (vedi all. 1), viene elaborato dalla Commissione supporto Area 1 coordinata dalla Funzione Strumentale, approvato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF.

FINALITA'

Il Regolamento per l'accoglienza degli alunni stranieri si propone di:

1. Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri.
2. Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.
3. Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
4. Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture.
5. Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia.
6. Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

ARTICOLAZIONE

Le linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri si articolano in 4 fasi:

1. Amministrativo – informativa: iscrizione e inserimento a scuola degli alunni stranieri;
2. Comunicativo- relazionale: compiti e ruoli degli operatori scolastici e fasi dell'accoglienza a scuola;
3. Educativo- didattico: fasi relative all'assegnazione della classe/sezione, insegnamento dell'italiano come L2;
4. Sociale: rapporti di collaborazione con il territorio.

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO – INFORMATIVA

La segreteria della scuola comunica alla famiglia cosa fare al momento dell'iscrizione dell'alunno:

- Modulo di iscrizione alla scuola e opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

- Copertura assicurativa;
- Documenti sanitari (documento attestante le vaccinazioni obbligatorie);
- Documentazione relativa alla scolarità pregressa (Originale del titolo di studio, tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese d'origine).

La mancanza o invalidità del titolo di studio (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

Inoltre la segreteria:

- fornisce note informative sulla scuola e indicazioni operative sugli altri eventuali servizi (accoglienza...);
- avvisa tempestivamente il referente/docente Funzione strumentale per l'inclusione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

SECONDA FASE: COMUNICATIVO - RELAZIONALE

Il referente/docente Funzione strumentale per l'inclusione:

1. Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
2. Se necessario effettua il primo colloquio con la famiglia e l'alunno e fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola;
3. Riferisce al Dirigente Scolastico i dati necessari per disporre l'inserimento dell'alunno nella classe/sezione tenendo conto della normativa vigente sull'inserimento degli alunni stranieri nelle classi e:
 - dell'età anagrafica;
 - di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - del periodo dell'anno scolastico nel quale viene effettuata l'iscrizione;
 - delle aspettative familiari emerse nel colloquio.

La scelta della classe/sezione tiene conto del criterio numerico, ma soprattutto valuta la situazione più vantaggiosa per l'alunno:

- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
 - criteri di rilevazione della complessità delle classi/sezioni (disagio, presenza di alunni diversamente abili, ecc.);
 - ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con prevalenza di alunni stranieri.
4. Convoca un primo incontro con la famiglia dell'alunno e il team docente che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto.

TERZA FASE: EDUCATIVO – DIDATTICA

Il team docente della classe/sezione in cui è stato inserito l'alunno e provvede a:

1. Organizzare l'accoglienza all'interno della classe
2. Rilevare le conoscenze già acquisite e i bisogni di apprendimento dell'alunno
3. Sostenere l'alunno neo – arrivato nella fase di adattamento al nuovo contesto
4. Prestare attenzione ai momenti iniziali di socializzazione e ai rapporti con i compagni.
5. Prevenire situazioni di isolamento.
6. Elaborare percorsi didattici individualizzati e programmare gli obiettivi possibili.
7. Valutare il percorso dell'alunno, in relazione alla situazione di partenza, considerando la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

E' opportuno ricordare alcuni principi:

- La lingua è il denominatore comune che unisce tutte le discipline che possono, in maniera trasversale, contribuire allo sviluppo delle potenzialità linguistiche, comunicative ed espressive dell'alunno.
- La competenza conversazionale (lingua per comunicare) viene spesso acquisita a un livello funzionale entro due anni dal momento della prima esposizione all'italiano L2, mentre sono di solito necessari almeno cinque anni per raggiungere i parlanti nativi per quanto riguarda gli aspetti scolastici dell'italiano L2 (lingua per studiare).

QUARTA FASE: SOCIALE

Il Regolamento per l'accoglienza degli alunni stranieri costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell'azione educativo-didattica della scuola e delle risorse offerte da altre istituzioni scolastiche del territorio, dall'Ente Locale e altri soggetti pubblici e/o privati .

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni stranieri al fine di creare una rete di sostegno in favore dell'accoglienza e dell'inclusione nel tessuto sociale e quale spunto per un autonomo ampliamento dell'offerta formativa scolastica.

Osservazioni sulla valutazione degli alunni non italofoni

Dalle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal MIUR Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato.

Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con DPR n.122/2009.

Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti
- Assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento
- Ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento
- Rilascio della certificazione delle competenze linguistiche al termine dell'obbligo di istruzione
- Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n.104/2012 o da D.S.A., certificato ai sensi della legge n.170/2010 o presenza di altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012. "Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofofoni, pone diverse questioni...ma in particolare la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti".

La scuola deve favorire percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo ai singoli studenti non italiani delle abilità e competenze essenziali acquisite. Quindi si richiama all'utilizzo degli strumenti concessi dalla legge sui BES, per mettere in campo strumenti di lavoro in itinere, interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

- A.** *"La valutazione viene espressa con motivato e dettagliato giudizio nel caso l'alunno si trovi nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".*
- B.** *"La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento nel caso l'alunno si trovi nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".*

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofofoni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d'intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

L'alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- ✓ Costituzione italiana Art. 3, Art. 34
- ✓ Legge sull'immigrazione n.40 6 marzo 1998
- ✓ Decreto legislativo n.256 25 luglio 1998 "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (accoglienza e integrazione degli immigrati, con attenzione all'integrazione scolastica)
- ✓ DPR 394/99 Art.45 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- ✓ Legge n.189 30 luglio 2002 (procedure di accoglienza a scuola)
- ✓ MIUR - CM n. 24 del 01/03/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
- ✓ MPI 2007- La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri
- ✓ D.P.R. n. 122/2009
- ✓ Nota MIUR prot. 465 /2012
- ✓ Prot. 236 /2012 - Le linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
- ✓ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014